

Milano, 1 dicembre 2022

Circolare n. 532/22

Alle Aziende Associate

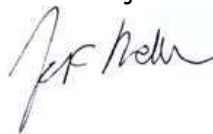
Loro Sedi

Oggetto: Legge 29 giugno 2022, n. 79 - Introduzione della logistica all'interno del Codice Civile - Ministero del Lavoro - Interpello n. 1/2022 relativo al regime di solidarietà negli appalti di prestazione di più servizi di cui all'art. 1677-bis C.C.

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 319/22 per trasmettere in allegato una nota predisposta dallo Studio Legale RP Legal & Tax, che da sempre collabora con la nostra Associazione, relativa all'interpello in oggetto.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Jean-François Daher



ASSOLOGISTICA - LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE E' CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE ALLE IMPRESE ADERENTI AD ASSOLOGISTICA



Interpello n. 1/2022

Alla FILT CGIL
filtcgil.segreteria@postecert.it

Alla FIT CISL
fitchislnazionale@postecert.it

Oggetto: Interpello relativo all'articolo 37-bis del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in sostituzione dell'articolo 1677-bis del Codice civile.

Le organizzazioni sindacali in indirizzo hanno formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Amministrazione in merito all'applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, all'applicazione del regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell'ipotesi di appalto di prestazione di più servizi disciplinata dall'articolo 1677-bis del Codice civile.

Al riguardo, acquisito il parere dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 29, comma 2, del decreto-legislativo 10 settembre 2003, n. 276 disciplina il regime di responsabilità solidale negli appalti e stabilisce che: *"In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali."*

L'articolo 1677-bis c.c., rubricato *"Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose"*, così come recentemente modificato dall'articolo 37-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, regola la specifica ipotesi del contratto di logistica e prevede che *"Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili."*

Il legislatore, quindi, ha voluto riconoscere e tipizzare una tipologia contrattuale ormai largamente diffusa nella prassi operativa qual è il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.

Tale figura contrattuale configura un'ipotesi di contratto di appalto di servizi, come si può evincere sia in base alla scelta del legislatore di collocare la disposizione nel titolo III Capo VII del Codice civile, che reca le disposizioni in materia di appalto, sia in base allo stesso tenore letterale dell'articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l'applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo *"in quanto compatibili"*.

In proposito, si ricorda che questa Amministrazione, già con la circolare n. 17 dell'11 luglio 2012, nell'esaminare l'applicazione al contratto di trasporto del regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, aveva precisato che tale disciplina si applica sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, sia nel c.d. *"appalto di servizi di trasporto"* che, per come configurato dalla giurisprudenza, si caratterizza per *"la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall'assunzione dei rischi da parte del trasportatore."* (Cass. n. 6160 del 13 marzo 2009).

La lettura fornita nella citata circolare non viene pregiudicata dalla nuova disciplina contenuta nell'articolo 1677-bis c.c., in quanto l'applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell'articolo 1677-bis c.c. rientra nel *genus* dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.

Un simile vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al citato articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 nella fattispecie in esame sia perché l'esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell'appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, l'articolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell'esecuzione dell'appalto.

Non può neppure ritenersi che possa inficiare tale orientamento la perdurante vigenza dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione – operante limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso.

L'applicazione dell'articolo 83-bis ai contratti dei servizi di logistica è, tuttavia, da ritenersi esclusa in quanto tale disposizione non potrebbe comunque superare l'indispensabile giudizio di compatibilità richiesto dall'art. 1677-bis c.c.

Infatti, la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la necessità di un'interpretazione estensiva dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003: una simile interpretazione, costituzionalmente orientata, è finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, evitando che *"i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale"* (cfr. Corte costituzionale n. 254/2017).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell'articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Visto
La Dirigente
Francesca Pelaia

RD/GN

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



RP Legal & Tax

L'applicabilità del regime di responsabilità solidale del committente nell'ambito del neo-introdotto contratto di logistica

A cura di Sidney Mathoux e Alessio Totaro

Come noto, la legge 29 giugno 2022 n. 79, convertendo il D.L. 30 aprile 2022 n. 36, ha riconosciuto l'esistenza e il ruolo del **contratto di logistica**, tipizzandone la regolamentazione all'interno del Codice Civile all'articolo 1667 bis il quale recita: *"Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili"*¹.

A seguito dell'introduzione di tale disposizione codicistica, si sono posti alcuni dubbi interpretativi circa la possibilità di applicare al contratto di logistica il regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, il quale, come noto, svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, disciplinando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi spettanti al lavoratore che abbia prestato la propria opera nell'esecuzione dell'appalto.

Tale tema, in particolare, è stato oggetto di istanza di interpello al Ministero del Lavoro da parte di alcune sigle sindacali (FILT CGIL e FIT CISL), che hanno richiesto di fornire un'interpretazione chiarificatrice circa l'estendibilità del regime di solidarietà a tutela dei lavoratori.

Con interpello 1/2022 del 17.10.2022, il Ministero ha chiarito che il regime di solidarietà debba ritenersi pacificamente applicabile anche al contratto di servizi logistici di cui all'articolo 1667 bis cod. civ., posto che:

- L il contratto di servizi oggetto dell'articolo 1677-bis c.c. rientra nel *genus* dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina;
- L l'esclusione della relativa disciplina sarebbe pertanto incoerente con la disciplina generale dell'appalto;
- L si configurerebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto.

Il Ministero ha inoltre chiarito che la vigenza dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 non inficia l'applicazione del regime di responsabilità solidale al contratto di logistica. Tale disposizione, infatti, opera limitatamente al contratto di trasporto, circoscrivendo il regime di solidarietà in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso. È tuttavia da escludersi in radice l'applicabilità di tale disposizione al neo-introdotta contratto di servizi logistici, a fronte del vaglio di compatibilità che pone l'art. 1677-bis cod. civ.

¹ Per un miglior approfondimento sulla tematica, si rimanda a <https://www.rplt.it/logistic-transportation/rplt-assologisti-ca-contratto-logistica-codice-civile/>

Milano, 21 dicembre 2022

Circolare n. 559/22

Alle Aziende Associate

Loro Sedi

Oggetto: Assologistica Cultura e Formazione - Workshop gratuito "La supply chain del futuro fra customer obsession, digitalizzazione e resilienza" - 10 gennaio 2023

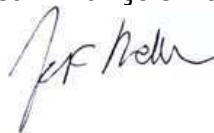
Il Workshop in oggetto, di cui alleghiamo il programma, è gratuito e si svolgerà presso la sede di Assologistica in Via Cornalia 19 dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Per iscriversi collegarsi a:

<https://culturaeformazione.assologistica.it/iscrizioni-seminari.html>.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Jean-François Daher



ASSOLOGISTICA - LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE E' CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE ALLE IMPRESE ADERENTI AD ASSOLOGISTICA



Workshop gratuito: La supply chain del futuro fra customer obsession, digitalizzazione e resilienza

10 gennaio 2023

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL WORKSHOP

DOCENTI > Avv.to ALESSIO TOTARO – PR Legal & Tax Studio Associato

Dr. MICHELE PALUMBO – Direttore Supply Chain, Executive Advisor, Professore

DURATA > Ore 9,30-12,30

CORSO > Sede di Assologista - Via Cornalia 19, Milano (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)

OBIETTIVI > Pandemia, conflitti economici fra superpotenze, guerra, carenza di materie prime e crisi energetica enfatizzano la fragilità delle supply chain disegnate per competere a basso costo in un contesto economico espansivo favorito dalla globalizzazione, non certo in quello recessivo indotto dalla messa in discussione delle libertà fondamentali reinterpretate come minacce alla sicurezza nazionale. L'ossessione dei livelli di servizio offerti ai clienti nel mondo e-commerce, la digitalizzazione portata dalla 4a rivoluzione industriale e le tematiche di sostenibilità stanno rivoluzionando i paradigmi progettuali e di gestione delle supply chain del futuro. Servono sistemi agili, reattivi, immunizzati dalle difficoltà e forti anche grazie alla qualità garantita dalla rete di partner dell'ecosistema collaborativo con il quale affrontare le nuove sfide del mercato. "Antifragili", in una prospettiva di lungo periodo.

Se siete interessati a conoscere le basi metodologiche sulle quali si fonda questa visione, per sviluppare la vostra supply chain fondandola su questi principi non mancate l'appuntamento con il nostro corso.

PROGRAMMA

- PAL, la supply chain del futuro secondo Sean. A. Culey
- Personalizzazione, automazione e prossimità locale quali driver progettuali
- La resilienza, slogan o indice sintetico per la scelta dei fornitori

DESTINATARI > Supply chain manager, manager della funzione acquisti, customer service e sales support, manager, responsabili della logistica, dei magazzini, dei trasporti, consulenti e imprenditori che operano nell'ambito della distribuzione moderna

PER ISCRIZIONI > <https://culturaeformazione.assologista.it/calendario-seminari.html>

Milano, 22 dicembre 2022

Circolare n. 561/22

Alle Aziende Associate

Loro Sedi

Oggetto: Assologistica Cultura e Formazione - Corso di formazione "Origine delle merci: Preferenze, Made in Italy, Rex e Status di esportatore autorizzato - Il caso Brexit" - 12 gennaio 2023

Il corso in oggetto, di cui alleghiamo il programma, organizzato in collaborazione con SC Sviluppo Chimica, si svolgerà **presso la sede di Assologistica** in Via Cornalia 19 dalle ore 9 alle ore 13.

Per iscriversi online collegarsi a:

<https://culturaeformazione.assologistica.it/iscrizioni-corsi.html>

Quota di partecipazione per i soci Assologistica: € 150 + IVA

Una volta effettuata l'iscrizione, verranno trasmessi il link per la connessione al corso e la fattura certificata per il pagamento.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Jean-François Daher



ASSOLOGISTICA - LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE E' CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE ALLE IMPRESE ADERENTI AD ASSOLOGISTICA

Origine delle merci: Preferenze, Made in Italy, Rex e Status di esportatore autorizzato – Il caso Brexit

12 gennaio 2023

In collaborazione con SC Sviluppo Chimica



Sviluppo chimica spa

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

DOCENTE > Avv. ETTORE SBANDI - Partner dello Studio Tributario e Legale Santacroce e Partners

DURATA > Ore 9,00-13,00

CORSO > Sede di Assogistica - Via Cornalia 19, Milano (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)

OBIETTIVI > Il percorso formativo è dedicato ai responsabili degli uffici spedizioni, dogane, tax e amministrativi ed è focalizzato all'approfondimento delle tematiche di maggiore interesse che coinvolgono gli scambi internazionali di beni da e per l'Unione Europea, con riferimento alla leva commerciale dell'origine, tra made in e preferenze daziarie. L'approccio sarà di tipo dialettico e pratico-operativo, approfondendo con esempi concreti e documenti esemplificativi le chance offerte dalla regolazione UE ed i rischi connessi alle dichiarazioni doganali

PROGRAMMA

- L'origine non preferenziale
- Il calcolo dell'origine non preferenziale: le lavorazioni sostanziali
- Marcatura, made in e certificati di origine CCIAA
- Casi pratici
- L'origine preferenziale
- I certificati di circolazione – Eur1 e procedure rilascio
- Il calcolo dell'origine: le lavorazioni sufficienti
- Gli accordi – Dagli ALS tradizionali ai casi Corea del Sud,
- Canada, Giappone, Singapore e Vietnam
- L'esportatore autorizzato ed il sistema REX
- Responsabilità, controlli e sanzioni

DESTINATARI > Responsabili supply chain e logistica, responsabili tax, responsabili amministrativi, responsabili ufficio dogane, doganalisti e spedizionieri internazionali

QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro più IVA

Per i Soci Assogistica (vedi circolare) e Assogistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.
Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assogistica)

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza

Si prega di visionare il regolamento su: www.assogisticaculturaeformazione.com – sezione corsi

PER ISCRIZIONI > <https://culturaeformazione.assogistica.it/calendario-milano.html>